

3 1575 29/06/2023

0,00

TNT23L001575000NE

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1

TOT. NEG.: 1

TNT

ASS.NE GHIRICORO
CON SEDE IN LURATE CACCIVIO
C.F. 95128160132

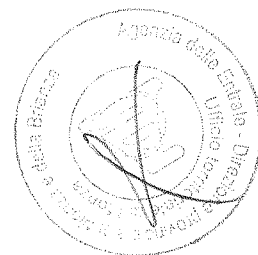
**VERBALE ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI**

**Seduta
STRAORDINARIA**

DEL 7 GIUGNO 2023

Oggi, 7 giugno 2023, alle ore 21.00 presso la sede di via Regina Margherita 1 a Lurate Caccivio, a seguito di rituale convocazione della Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione "Ghiricoro", sono presenti in prima convocazione, i Signori:

- Valentina Rodolfi, Associato e Presidente Consiglio Direttivo;
- Andrea Cecini, Associato e Vice Presidente;
- Francesca Rodolfi, Associato e Tesoriere
- Carola Pozzi, Associato e Segretario;
- Sonia Iaconis, Associato;
- Davide Favretto, Associato;
- Romina Pozzi, Associato;
- Michele Girardi, Associato;
- Luca Panzeri, Associato;
- Ilaria Arnaboldi, Associato;
- Chiara Carlin, Associato;
- Chiara Faini, Associato



- Laura Gusatto, Associato
- Antonio Bizzini, Associato

Ai sensi dell'art. 8. dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo
Valentina Rodolfi

fa constatare che

- a) è stata indetta in prima convocazione una riunione della Assemblea straordinaria degli associati per il giorno 7/06/2023, alle ore 21.00 in Lurate Caccivio, Via Regina Margherita 1, presso la stessa sede per discutere e deliberare in merito alle seguenti questioni poste all'

Ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto Associativo in APS secondo la nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n.117/2017;**
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- b) N. 14 Associati si sono presentati alla riunione dell'assemblea straordinaria indetta, in prima convocazione, il 7/06/2023;
- c) risulta soddisfatto il quorum costitutivo previsto dall'art. 8. dello Statuto sociale.

Tutto quanto sopra considerato il Presidente stesso

dichiara

la presente riunione dell'Assemblea straordinaria, di cui assume la presidenza, validamente costituita ed atta a deliberare con pienezza dei poteri su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama Carola Pozzi che accetta, a fungere da Segretario e pone quindi in trattazione il primo punto dell'OdG:

1) Adeguamento dello Statuto Associativo in APS secondo la nuova Normativa sugli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n.117/2017.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire la presente Assemblea dei soci, per modificare lo statuto, in relazione all'esigenza di adeguare lo statuto stesso alla nuova normativa APS, di cui al D.Lgs. 117/17 e così procedere con l'iscrizione al RUNTS.

Dopo dettagliata lettura di tutti gli articoli dello Statuto, il Presidente pone in votazione il nuovo testo di Statuto, aggiornato con le previsioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017.

L'Assemblea quindi, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- **di approvare il nuovo testo di Statuto di associazione A.P.S. conforme alla normativa di cui al D.Lgs. n.117/2017 che si allega sub lettera A al presente verbale a formarne parte integrante.**

Il Presidente proclama l'esito della votazione e successivamente pone in trattazione il secondo punto dell'OdG:

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente viene delegato dall'Assemblea a:

- compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la registrazione del presente verbale di assemblea straordinaria contenente il nuovo statuto presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e il successivo deposito al RUNTS;

- apportare tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte al presente verbale o allo statuto stesso, che venissero eventualmente richieste a tal fine dalle competenti autorità.

Nessuno chiedendo più la parola, e constatato l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno, alle ore 22.14 il Presidente scioglie la presente sessione straordinaria dell'odierna Assemblea.

Il Segretario

Carola Pozzi



Il Presidente

Valentina Rodolfi



ALLEGATI:

- A) Foglio presenze
- B) Statuto

ALLEGATO A)**ASS.NE GHIRICORO**
CON SEDE IN LURATE CACCIVIO
C.F. 95128160132**Foglio Presenze assemblea dei Soci Straordinaria
del giorno 7/06/2023**

nome ASSOCIATO	FIRMA	FIRMA PER DELEGA
VALENTINA RODOLFI	<i>Valentina Rodolfi</i>	
ANDREA CECINI	<i>A. Cecini</i>	
FRANCESCA RODOLFI	<i>Francesca Rodolfi</i>	
CAROLA POZZI	<i>Carola Pozzi</i>	
SONIA IACONIS	<i>Sonia Iaconis</i>	
DAVIDE FAVRETTO	<i> Davide Favretto</i>	
ROMINA POZZI	<i>Romina Pozzi</i>	
MICHELE GIRARDI	<i>Michele Girardi</i>	
LUCA PANZERI	<i>Luca Panzeri</i>	
ILARIA ARNABOLDI	<i>Ilaria Arnaboldi</i>	
CHIARA CARLIN	<i>Chiara Carlin</i>	
CHIARA FAINI	<i>Chiara Faini</i>	
LAURA GUSATTO	<i>Laura Gusatto</i>	
ANTONIO BIZZINI	<i>Antonio Bizzini</i>	
LILI CZEGANY		<i>Czegany Lili</i>
DAVIDE SAUCHELLI		<i>Dauchelli</i>

Statuto Associazione Ghiricoro A.P.S.

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita un'Associazione denominata: "GHIRICORO A.P.S."

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

L'Associazione ha sede in Lurate Caccivio via Caio Plinio 24(CO) e, con delibera dell'Assemblea ha facoltà di variare la sede sociale in altro Comune e di istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Lurate Caccivio.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (così come declinate dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17), concorrendo attivamente alla promozione del patrimonio musicale, alla conoscenza e allo sviluppo della musica corale anche attraverso la formazione dei suoi Soci alla pratica del canto.

Per la realizzazione di tali scopi l'associazione potrà realizzare o sostenere interventi nelle seguenti aree di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17 (che si riportano utilizzando le lettere con cui sono citate nel medesimo articolo):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l).

In concreto, l'Associazione intende svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività all'interno delle aree di interesse generale sopra citate:

- promozione del canto corale e della cultura musicale in generale, attraverso attività didattiche particolarmente rivolte a bambini e giovani (corsi, laboratori musicali, attività di musicoterapica, ecc.) e la formazione di cori di voci bianche, giovanili e adulti;
- organizzazione di eventi musicali come concerti, rassegne, concorsi, ecc;
- promozione di attività culturali quali convegni, conferenze, seminari, lezioni-concerto, viaggi-studio, proiezione di films e documenti;
- realizzazione di attività di formazione: corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, etc.;
- pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, di materiale audiovisivo, ecc.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati e dalle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 - SOCI

Sono Associati le persone fisiche, giuridiche e gli enti od istituzioni che condividono le finalità, facciano richiesta di aderirvi. E' infatti ammessa l'adesione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Possono aderire all'associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di genere, età, lingua, nazionalità, etnia, religione, ideologia. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non ammette discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta per l'adesione al Consiglio Direttivo;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Il Consiglio Direttivo decide in via inappellabile sull'ammissione di Associati.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio. Essa non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile.

in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata almeno 30 giorni prima del giorno dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci possono inoltre essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea nel merito.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

In particolare, è rispettato il principio delle pari opportunità tra individui e vengono tutelati i diritti inviolabili della persona.

L'associazione è trasparente e gli atti, i verbali ed i registri sono liberamente consultabili dagli associati.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, previo idoneo contraddittorio con l'interessato, decide a maggioranza l'esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Contro il provvedimento di esclusione può essere proposto motivato ricorso all'assemblea entro 60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'assemblea decide al riguardo con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile e la decisione non è ulteriormente appellabile.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni/recesso dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- partecipare alle Assemblee, anche tramite delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario e il Tesoriere;
- gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è ordinaria e straordinaria e delibera nei termini di cui all'articolo 21 del Codice Civile. L'Assemblea generale ordinaria viene convocata a termini dell'articolo 20 del Codice Civile almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni ove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto dell'Associazione.

All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione il bilancio dell'esercizio sociale e gli altri documenti da predisporre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/17.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- alla nomina e alla revoca, quando previsti, del soggetto incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera a termini dell'articolo 21 del Codice Civile sulle modificazioni dello statuto della Associazione nonché sullo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa, su deliberazione del Consiglio medesimo, ovvero su richiesta di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno sei giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati con ogni mezzo idoneo, anche tramite posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle cose da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di voto spettano agli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto i neo associati che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro soci.

Ogni Associato ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, conferita solo ad altri associati, con un massimo di tre per ogni delegato.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica degli scopi e lo scioglimento dell'Associazione sono richieste la maggioranza di cui all'articolo 21 del Codice Civile. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione, ove non sia presente il Segretario dell'Associazione.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove Associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea, eventualmente anche tramite voto di lista, e dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo alla terza annualità di ciascun mandato.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, stabilendone i poteri.

Nel caso in cui, nel corso del triennio, venissero a mancare, per dimissioni o per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio, occorrerà convocare l'Assemblea per la loro sostituzione ovvero il rinnovo dell'intero Consiglio ove vengano a mancare la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in assenza di questo, dal Vice Presidente, almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Può anche essere convocato ad iniziativa di tre dei suoi membri. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore. La convocazione può avvenire a mezzo mail, PEC o software di messaggistica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Se mancano sia il Presidente che il Vice Presidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone i documenti di bilancio previsti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/17;
- predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ivi compreso l'esercizio della rappresentanza legale in caso di sua assenza o impedimento. In casi particolari il Presidente può delegare parte dei propri poteri, compresa la firma, ad uno o più Consiglieri od al Segretario Generale, ove nominato. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Art. 9 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne all'Associazione, resta in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta archiviazione dei libri sociali.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, resta in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta (per delega del Consiglio) il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovraintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri e almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della

giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina dell'Organo di revisione, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale, o la società di revisione nominata, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul bilancio consuntivo, effettua verifiche di cassa e banca.

L'Organo di revisione può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

All'Organo di controllo può essere conferito anche incarico di revisione ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. i contributi di organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Il patrimonio dell'Ente comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione (se nominato).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse previste ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio nelle forme e nei contenuti stabiliti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 13 - ATTIVITÀ DEI VOLONTARI E LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE

Nell'Associazione possono operare volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nell'ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento.

I lavoratori dipendenti dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Art. 14 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) il libro verbali dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA, RINVIO E NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Volpochi

Michele Fieroli

Al. Lm



Carda Fozzi

Donato Badi

Atano Bin

Alciana Zini

Imma Lusa



Stefano Badi

Sofia

Paola

David Fozzi

Chiara Corli